



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Tratta di minore -  
Abuso di autorità e  
consenso

Ud.04/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21413/2022 R.G. proposto da:

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORE ORNELLA  
(FRIRLL77S69L219A) per procura speciale allegata al ricorso  
-ricorrente-

contro

Ministero Dell'interno, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende *ope legis*

-resistente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA R.G. n. 12545/2020  
depositato il 04/08/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal  
Consigliere CLOTILDE PARISE.



1. Con decreto n. 4368/2022 pronunciato in data 21.6.2022 e pubblicato il 4.8.2022, nel procedimento n. 12545/2020 R.G., il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di \_\_\_\_\_, nato a Benin City (Edo State - Nigeria), avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, all'esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, ed ha accolto la domanda di protezione speciale ai sensi dell'art.19, comma 1.1 seconda parte, del T.U. Immigrazione. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse rilevante ai fini del riconoscimento del rifugio la vicenda personale narrata dal richiedente. Questi riferiva, sia in sede di audizione che all'udienza del 21 giugno 2022, di essere scappato dal proprio Paese per due motivi principali: al fine di fuggire da un ambiente familiare in cui era vittima di continui maltrattamenti e per il timore di subire ritorsioni dal fratello di una delle mogli del defunto padre (matrigna del richiedente) che aveva minacciato di ucciderlo in quanto causa della espulsione forzata della sorella dalla casa e dalla famiglia del marito (padre del ricorrente). Riferiva, inoltre, di sfruttamento ed abusi subiti durante il viaggio che lo aveva portato dalla Nigeria all'Italia, così gravi da integrare il fenomeno della tratta di persone, ritenuto insussistente dal Tribunale, in considerazione del rapporto tra il richiedente e il sig. \_\_\_\_\_ un ex collega del padre, e in particolare del fatto che il viaggio era stato intrapreso volontariamente dal richiedente, il quale, di seguito, aveva consegnato il danaro guadagnato al \_\_\_\_\_ perché quest'ultimo era debitore del defunto padre del richiedente ed egli, in quanto primogenito e capofamiglia, doveva onorare il debito paterno. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che non giustificassero il riconoscimento del rifugio i traumi subiti dal richiedente durante il viaggio verso la Libia e la sua permanenza in Libia, incidenti, piuttosto, sulla sua vulnerabilità, trattandosi di eventi che non



esprimevano una persecuzione diretta ad un determinato gruppo sociale cui apparteneva il richiedente (quello dei minori non accompagnati), ma condotte subite da tutti gli immigrati nel transito verso la Libia e dalla Libia verso l'Europa e legati alla criminalità diffusa. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento anche delle altre forme di protezione maggiore, ma ha accolto la domanda di protezione speciale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. *Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.p. in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. e), 7, commi 1 e 2, D. Lgs. 251/07, con riferimento all'erronea ricostruzione della disciplina in materia di status di rifugiato e di individuazione delle vittime di tratta di esseri umani (art. 3, Protocollo addizionale del 15.11.2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, e art. 2 Direttiva 2011/36/UE); II. Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.p. con riferimento all'omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato risultanti dalle Country of Origin Informations sottoposte all'attenzione del Giudice di merito nel contraddittorio tra le parti». Con entrambi i motivi il ricorrente si duole del diniego del rifugio, lamenta l'omessa cooperazione istruttoria ufficiosa, deduce che tra gli elementi costitutivi della tratta vi è anche la condotta di "trasporto, trasferimento" di persone, a scopo di sfruttamento, tramite "l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme*



*di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità” e il Tribunale ha errato nel non includere l’abuso di una posizione di vulnerabilità tra le condotte che integrano il reclutamento a scopo di sfruttamento. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito, in particolare, che la Direttiva 2011/36/UE contiene contestualmente disposizioni finalizzate alla repressione del crimine e alla protezione delle vittime, dedicando particolare attenzione a quest’ultimo aspetto, accoglie la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali e la precisa ulteriormente, definendola “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità”, essendo irrilevante in tali condizioni il consenso, nonché intendendosi per posizione di vulnerabilità “una situazione in cui la persona in esame non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa in materia, omettendo di attribuire considerazione alla condizione di vulnerabilità del soggetto e ritenendo, invece, che il consenso ottenuto senza artifici possa escludere la condizione di vittima di tratta; peraltro, non ha nemmeno tenuto in considerazione che, in ragione della minore età del richiedente, l’esercizio di potere esercitato da \_\_\_\_ nei suoi confronti potesse qualificarsi quale abuso di autorità. Il ricorrente richiama anche le Linee Guida Sulla Protezione Internazionale, Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) e 2 e 1 (F) della Convenzione del 1951 e deduce che la vicenda narrata, come ricostruita in sede di ricorso introduttivo e ribadita nel corso dell’audizione personale tenutasi il 22.6.2022, si caratterizza per i seguenti elementi cruciali: i maltrattamenti da parte della famiglia di origine; l’impossibilità di determinarsi*



autonomamente in ragione della giovane età e l'affidamento riposto nell'ex collaboratore del padre; l'essere stato sottoposto a lavoro forzato e non retribuito dopo la partenza dal Paese di origine; l'essere stato venduto agli *asma boys* in Libia e nuovamente sottoposto a sfruttamento e abusi. Lamenta l'omesso esame delle disposizioni rilevanti al fine dell'inclusione nello *status* per le cd. *compelling reasons*, perché l'aspetto della tratta e dei maltrattamenti, non più attuali in assenza di un rischio in caso di rimpatrio, avrebbero dovuto costituire oggetto di disamina rientrando in quei "*motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni*" che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, lett. e), e 2 bis, D. Lgs. 251/07, consentono di derogare al principio della cessazione della necessità di protezione in caso di cambiamenti significativi intervenuti nel Paese di origine successivamente all'espatrio dell'interessato. Infine deduce che il Tribunale ha altresì ritenuto irrilevanti i maltrattamenti subiti dal ricorrente in giovane età, omettendo del tutto di tenere in considerazione le COI che attestano l'assenza di protezione da parte dello Stato nei confronti di minori orfani e/o esposti al fenomeno della tratta.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

2.1. Occorre premettere, per quel che ora più specificamente interessa, che, secondo la più moderna nozione di tratta data dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000, e dai relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2006 n. 146, nonché dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005, la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità dell'essere umano. Tanto il Protocollo alla Convenzione Onu che la Convenzione di Varsavia precisano che l'espressione "*tratta di esseri umani*" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la



frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, oltre a quello della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi. Di particolare rilevanza è l'affermazione che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi o fraudolenti indicati nella norma definitoria (Cass. 676/2022, anche se in fattispecie di tratta di donne a fini di prostituzione). Il diritto euro-unitario, ed in particolare la Direttiva 2011/36/UE accoglie la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali citati e la precisa ulteriormente, definendola "*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento*". All'uso dei mezzi coercitivi e fraudolenti è quindi equiparata l'offerta o l'accettazione di somma di denaro per il consenso della persona che può indirizzarne un'altra allo sfruttamento, abusando della sua autorità o potere di fatto sulla stessa. Si definisce, inoltre, in questa Direttiva (art 2 comma 2), per la prima volta, la "posizione di vulnerabilità", condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. La norma afferma che per "*posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*". Si ribadisce altresì al comma 4 che il consenso della vittima allo sfruttamento è



irrelevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa. Ciò significa che spetta al giudice di merito accertare con quali modalità concrete, sulla scorta delle allegazioni del richiedente, siano state attuate le suesposte condotte, e dunque di verificare che la vittima non sia stata "assoggettata" allo sfruttamento o al trasferimento con violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, non rivestendo rilevanza il suo consenso in presenza di uno dei suddetti mezzi di coercizione.

2.2. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, pur avendo ritenuto credibile il racconto del ricorrente nella parte in cui egli riferiva di essersi "affidato", all'età di 15 anni, per la fuga dalla Nigeria a tale \_\_\_\_\_, ex dipendente e creditore del suo defunto padre, al quale aveva consegnato tutto il danaro guadagnato con il suo lavoro in Niger e che lo aveva condotto in Libia e lasciato in un ghetto, ove aveva subito violenze, abusi anche sessuali e sfruttamento lavorativo.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto non configurabile, nella specie, una vicenda di tratta di persone, in considerazione del rapporto tra il richiedente e il \_\_\_\_\_, in particolare valorizzando il fatto che il viaggio era stato intrapreso volontariamente dal richiedente, il quale, di seguito, avrebbe consegnato il danaro guadagnato al \_\_\_\_\_ solo perché quest'ultimo era debitore del padre del richiedente ed egli, in quanto primogenito e capofamiglia, era tenuto ad onorare il debito paterno. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che non giustificassero il riconoscimento del rifugio i traumi subiti dal richiedente durante il viaggio verso la Libia e la sua permanenza in detto ultimo Paese, trattandosi di fattori incidenti, piuttosto, sulla sua vulnerabilità, nel senso che tali eventi non esprimevano una persecuzione diretta ad un determinato gruppo sociale cui apparteneva il richiedente (quello dei minori non accompagnati), ma condotte violente subite da tutti gli immigrati nel transito verso la Libia e dalla Libia verso l'Europa e legati alla criminalità diffusa.



Orbene, come rimarcato in ricorso, il Tribunale, pur considerando i fatti suddetti accertati nella loro valenza sostanziale (condotte di tale \_\_\_\_\_ consistite, prima, nel trasferimento del minore in Niger e nel suo sfruttamento lavorativo per ripagare il debito del padre e, successivamente, nella sua allocazione in un ghetto in Libia), ha attribuito a tali fatti una impropria configurazione giuridica, senza in alcun modo considerare che i trattamenti subiti dal ricorrente avrebbero dovuto essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del d.lgs. n. 251/2007, secondo i principi e criteri suesposti. In particolare il Tribunale ha valorizzato il consenso prestato dal richiedente, in allora, si ripete, minore di età (15 anni), al suo trasferimento e sfruttamento lavorativo in Niger, ed invece il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa, tra i quali l'abuso di autorità, che, nella specie, potrebbe astrattamente configurarsi proprio in base alla stessa ricostruzione fattuale effettuata dai Giudici di merito, in virtù della posizione assunta nei confronti del richiedente dall'ex dipendente del padre e del particolare rapporto istauratosi con lo stesso, al quale il minore si era "affidato" per fuggire dalla Nigeria.

In questo contesto, il successivo trasferimento in Libia del ricorrente ad opera dello stesso \_\_\_\_\_ e la sua allocazione in un ghetto sempre da parte del \_\_\_\_\_ senza dare più notizie (fatto, quest'ultimo, su cui neppure risulta espresso il giudizio di non credibilità), possono astrattamente configurarsi come ulteriori condotte integranti la tratta, la cui rilevanza in tale senso è stata obliterata dal Tribunale, così come anche l'eventuale esistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni, ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, d.lgs.n.251/2007.

3. In conclusione, i motivi di ricorso vanno accolti, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Brescia,





in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, lì 4 maggio 2023.

La Presidente  
Maria Acierno

